

ALL. A PV 19-2021

SU CARTA INTESTATA A.T.O. VARESE

Spettabile

Comune di Vergiate

Via Cavallotti n. 46/48

21029 - Vergiate (VA)

alla c.a. del Sindaco

a mezzo PEC: [●]

Spettabile

A.M.S.C. S.p.A.

Via Aleardi ti n. 70

21013 - Gallarate (VA)

alla c.a. dell'Amministratore Unico

a mezzo PEC: [●]

Varese, [●] marzo 2021

A.T.O. VARESE c/ COMUNE DI VERGIATE c/ A.M.S.C. S.p.A.

**TRIBUNALE DI VARESE, SEZ. I CIV., R.G. N. 2220/2018, GIUDICE DR.SSA
ARIANNA CARIMATI**

facciamo seguito alle intese intercorse e riportiamo di seguito il testo dell'accordo transattivo per la definizione della controversia tra di noi in essere.

*** **

ACCORDO TRANSATTIVO

TRA

l'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese, con sede in Varese, Piazza Libertà n. 1, in persona del Presidente, Dott. Riccardo del Torchio (di seguito, "ATO Varese");

E

Il **Comune di Vergiate** (codice fiscale 00309430122), con sede presso la Residenza Municipale in Vergiate, via Cavallotti n. 46/48, a ciò autorizzato con Delibera di Giunta Comunale n. [●] del [●] (di seguito, “**il Comune**”);

E

A.M.S.C. S.p.A., con sede in Gallarate (VA), via A. Aleardi, 70, partita IVA n. 02279540120, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore rag. Maurizio Zenoni (codice fiscale ZNNMRZ55E04F205E) (in seguito anche solo “**AMSC**”);

nel seguito congiuntamente individuate come le “**Parti**” e ciascuna di esse singolarmente come la “**Parte**”,

premessi che:

i. l’ATO Varese ha chiesto, da ultimo con nota dell’8.11.2017, sia ad AMSC che al Comune, il pagamento dell’importo di euro 192.468,18 (euro centonovantaduemilaquattrocentosessantotto/18), quale risultante delle quote della tariffa di fognatura e di depurazione ad essa dovuta per il periodo 2002-2012 ai sensi della legge n. 388/2000, nonché delle delibere del CIPE nn. 23/2001 e 93/2001, in forza delle quali le Autorità istituite - quindi l’ATO Varese stessa - predispongono un programma di interventi sulle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione delle acque, da finanziarsi appunto attraverso una quota della tariffa di fognatura e di depurazione (di seguito anche solo “**Quote CIPE**”);

ii. con atto di citazione notificato in data 28.6.2018, il Comune di Vergiate ha chiamato in causa l’ATO, chiedendo al Tribunale di Varese (giudizio r.g. n. 2220/2018, Giudice dr.ssa Arianna Carminati, in appresso il “**Giudizio**”) di accertare e dichiarare che il medesimo Comune, relativamente al periodo 2002 – 2012, non sarebbe risultato obbligato al versamento, a favore di ATO Varese, delle Quote CIPE;

iii. con Comparsa di costituzione e risposta con richiesta di chiamata di terzi in causa in data 22.10.2018 si è costituita in Giudizio l’ATO Varese, rassegnando le seguenti conclusioni: “*Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza:*

in via preliminare:

- autorizzare ATO, per le ragioni esposte in narrativa, alla chiamata in causa ex artt. 106 e 107 c.p.c., con differimento della prima udienza di comparizione ai sensi dell’art. 269 c.p.c., di AMSC S.p.A.;

- nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell’istanza di chiamata di terzi formulata da ATO, dichiarare inammissibile l’azione svolta dal Comune di Vergiate nei confronti di ATO.

Nel merito, in via alternativa tra loro:

stante l’impossibilità di ATO a contraddire rispetto ai rapporti intercorrenti tra il

Comune di Vergiate e AMSC,

- in caso di accoglimento delle domande formulate dal Comune di Vergiate, accertare e dichiarare che il credito vantato da ATO, pari – in linea capitale – ad Euro 192.468,18, debba essere pagato da A.M.S.C. S.p.A. e, per l'effetto, condannare quest'ultimo soggetto al pagamento delle predette somme, oltre interessi dal dovuto al saldo;

- in caso di rigetto delle domande formulate dal Comune di Vergiate, accertare e dichiarare che il credito vantato da ATO, pari – in linea capitale – ad Euro 192.468,18, debba essere pagato dal Comune stesso e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento delle predette somme, oltre interessi dal dovuto al saldo;

Con riserva di ogni ulteriore deduzione ed istanza, anche di natura istruttoria. Spese rifuse”;

iv. a fronte di decreto emesso ex art. 269 c.p.c., ATO Varese notificava ad AMSC *Atto di citazione per chiamata di terzi in causa* in data 7.11.2018, con il quale rassegnava le medesime conclusioni già formulate nell'ambito della propria comparsa di costituzione e risposta in data 22.10.2018;

v. AMSC si è costituita nel Giudizio con *Comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale* del 7 febbraio 2019, rassegnando le seguenti conclusioni:

“disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le declaratorie del caso,

- preliminarmente valutato disporsi e ove occorra, in ragione delle domande rispettivamente formulate dalle parti, l'eventuale ulteriore differimento della udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 269 c.p.c. allo scopo della rituale formulazione delle domande di cui in appresso nei confronti del Comune di Vergiate,

- nel merito, all'occorrenza in via riconvenzionale, dichiarare tenuto il Comune a corrispondere all'ATO l'importo di € 192.468,18, oltre interessi dal dovuto al saldo;

- in via subordinata, all'occorrenza in via riconvenzionale, per ogni ipotesi in cui dovesse essere dichiarato AMSC tenuta al versamento di detti importi in favore dell'ATO, condannare il Comune medesimo a ripetere all'odierna esponente l'importo di € 192.468,18 indebitamente percepito, maggiorato di interessi, così che lo stesso possa dall'odierna esponente essere messo a disposizione dell'ATO.

Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge.

Con ogni più ampia riserva”;

vi. il Giudizio è attualmente pendente e, a seguito dello scambio delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, nn. 1, 2 e 3 c.p.c., con le quali le Parti hanno precisato le proprie conclusioni e formulato le istanze istruttorie, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio e nominato quale consulente d'ufficio la dr.ssa Sara Piemonti (la “CTU”). Le operazioni peritali sono attualmente in corso e la prossima udienza del Giudizio è fissata al 20 aprile 2021 per l'esame della CTU (la “**Prossima Udienza**”);

vii. nelle more interveniva interlocuzione tra le Parti, le quali manifestavano la volontà di definire, in via di alea e transattivamente, nei termini di cui in appresso, senza

con ciò prestare alcuna acquiescenza rispetto alle reciproche posizioni di diritto espresse in Giudizio, la controversia tra loro insorta e scambiare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1965 c.c., formali lettere di transazione;

tutto ciò premesso e ritenuto, si conviene e stipula quanto segue:

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo transattivo (l'“**Accordo**”).

Le Parti, inoltre, danno reciproco atto di conoscere e di avere attentamente valutato anche ai fini dell'Accordo medesimo tutti gli atti e documenti che, pur non materialmente allegati all'Accordo, sono in esso richiamati, con particolare riferimento a tutti gli atti e documenti del Giudizio.

2) Il Comune versa ad ATO Varese la somma onnicomprensiva, inclusa quota per contributo alle spese di lite, di euro 107.271,00 (euro centosettemiladuecentosettantuno/00), con le modalità indicate nel successivo art. 4.

3) AMSC versa ad ATO Varese la somma onnicomprensiva, inclusa quota per contributo alle spese di lite, di euro 97.271,00 (euro novantasettemiladuecentosettantuno/00), con le modalità indicate nel successivo art. 4.

4) Le somme indicate ai punti 2) e 3) che precedono verranno corrisposte da ciascuna parte a ciò tenuta a favore di ATO Varese in 15 rate (quindici rate) mensili consecutive, entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di maggio dell'anno 2021.

In proposito, le parti convengono quanto segue:

4.1) i termini di pagamento previsti nell'Accordo si intendono essenziali e perentori;

4.2) in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate indicate, nei termini previsti, la parte inadempiente dovrà ritenersi decaduta dal beneficio del termine di rateizzazione e ATO Varese potrà, senza ulteriori comunicazioni, agire giudizialmente nei confronti della parte inadempiente medesima per il recupero del residuo della somma da questa dovuta ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3;

4.3) il Comune e AMSC rispondono verso ATO Varese, ciascuna per sé stessa e per la misura indicata, rispettivamente e a valere per ciascuna delle parti, ai punti 2) e 3);

4.4) è esclusa qualsiasi solidarietà fra il Comune e AMSC nei confronti di ATO Varese, e questa ultima potrà rivalersi verso il Comune, piuttosto che verso AMSC, esclusivamente in ragione e nel limite degli importi indicati, rispettivamente e a valere per ciascuna delle parti, ai punti 2) e 3);

4.5) i versamenti indicati ai punti che precedono avverranno a mezzo di bonifico bancario sul Conto Corrente presso la Banca [●], intestato ad ATO Varese (IBAN: [●]).

5) ATO Varese dichiara di accettare dal Comune la somma onnicomprensiva di euro 107.271,00 (euro centosettemiladuecentosettantuno/00), da pagarsi nei modi e nei tempi previsti al punto 4) che precedono, a tacitazione di ogni pretesa nei confronti del Comune, relativamente a quanto oggetto del Giudizio, senza che ATO possa altro pretendere ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quanto a: spese e onorari di lite; spese vive anticipate (contributo unificato, notifiche, etc.); interessi su importi in conto capitale; spese di consulenza (di parte o d'Ufficio); imposte di registro; Iva e C.p.a.; etc.

6) ATO Varese dichiara di accettare da AMSC la somma onnicomprensiva e complessiva di 97.271,00 (euro novantasettemiladuecentosettantuno/00), da pagarsi nei modi e nei tempi previsti al punto 3) che precedono, a tacitazione di ogni pretesa nei confronti di AMSC, relativamente a quanto oggetto del Giudizio, senza che ATO possa altro pretendere ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo quanto a: spese e onorari di lite; spese vive anticipate (contributo unificato, notifiche, etc.); interessi su importi in conto capitale; spese di consulenza (di parte o d'Ufficio); imposte di registro; Iva e C.p.a.; etc.

7) Il Comune e AMSC si faranno carico, nella misura del 50% ciascuna, degli importi che verranno liquidati a favore del Consulente Tecnico d'Ufficio nominato dal Tribunale di Varese. Qualora una delle due parti fosse inadempiente quanto al pagamento della propria quota, l'altra avrà diritto di domandare il pagamento della differenza non versata ed eventualmente anticipata, oltre interessi dal mancato versamento e spese di recupero del credito sostenute. Il Comune e AMSC si impegnano e si obbligano, pertanto, a tenere manlevata ed indenne ATO Varese da qualsivoglia pretesa dovesse essere avanzata dal CTU per l'attività svolta nel corso del giudizio.

8) Con la sottoscrizione della presente lettera e della rispettiva di accettazione della stessa, le Parti dichiarano reciprocamente di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra con riferimento alle Quote CIPE e al pagamento delle somme per cui è causa e a qualsiasi altro eventuale titolo connesso al Giudizio, salvo l'adempimento di quanto previsto nel presente Accordo, ciascuna nei limiti di cui ai precedenti articoli.

9) Per quanto occorra, le Parti precisano che la presente transazione riguarda unicamente i rapporti tra ATO Varese e il Comune, nonché tra ATO e AMSC, per quanto oggetto di Giudizio e di conseguenza nessun terzo ne potrà in alcun modo beneficiare.

10) A fronte della stipulazione del presente Accordo, le Parti si obbligano ad astenersi dallo svolgere qualsiasi attività processuale nel Giudizio di modo da provocarne l'estinzione a spese integralmente compensate, ai sensi del combinato disposto di cui

agli artt. 309 e 181 c.p.c. e, pertanto, si obbligano a non partecipare alla Prossima Udienza o alle altre che dovessero essere fissate.

In ragione degli adempimenti connessi alla CTU, le Parti provvederanno ad inviare comunicazione ai propri CTP, affinché provvedano ad avvisare il CTU di aver definito bonariamente la controversia. In ogni caso, le Parti non terranno in alcun conto della bozza di relazione di CTU che dovesse eventualmente essere trasmessa ai propri consulenti tecnici nominati o quella definitiva che dovesse essere depositata, che in alcun modo potranno modificare le obbligazioni assunte con il presente Accordo.

11) Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 7), ciascuna parte sopporterà integralmente tutti i compensi e le spese, giudiziali e stragiudiziali, dei propri difensori e consulenti, ivi inclusi quelli sostenuti per addivenire al presente accordo nonché i costi già anticipati per il Giudizio.

12) Ogni modifica o integrazione del presente Accordo necessita, per la sua validità, della forma scritta e del consenso espresso per iscritto di tutte le Parti, in persona di chi legalmente rappresenta e fornita dei necessari poteri.

13) Le Parti espressamente danno atto della circostanza che tutti gli articoli del presente Accordo sono stati negoziati tra le stesse.

14) Le Parti convengono espressamente che il presente Accordo, formalizzato mediante lo scambio di lettere trasmesse ai rispettivi indirizzi PEC, sarà registrato esclusivamente in caso d'uso e che la relativa tassa di registro sarà a carico della Parte che con il suo inadempimento dovesse rendere necessaria detta registrazione.

I procuratori delle Parti nel Giudizio, in segno di rinuncia al vincolo di solidarietà professionale di cui all'art. 13, comma 8 della legge professionale forense, provvederanno a sottoscrivere copia della lettera debitamente sottoscritta dalla parte rispettivamente assistita, scambiandola ai rispettivi indirizzi PEC.

*** **

Vorrete restituire alla scrivente e alla restante parte in indirizzo copia della presente lettera ritrascritta su Vostra carta intestata, da Voi siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce in segno di piena e incondizionata accettazione di tutto quanto sopra.

Cordiali saluti.

*ATO Varese
il Presidente e legale rappresentante*